



APPUNTI & NOTE

Daniele Palermo

NEL GIOCO DELLE GIURISDIZIONI: IL TRIBUNALE DELLA REGIA MONARCHIA DI SICILIA NEL XVII SECOLO *

DOI 10.19229/1828-230X/5072020

SOMMARIO: *Le ampie competenze in materia ecclesiastica del re di Sicilia venivano esercitate in ambito giurisdizionale attraverso il Tribunale di Regia Monarchia. I fondamenti di tali prerogative regie furono posti in discussione in modo talvolta ampiamente conflittuale dalla Santa Sede, mentre vennero indicate dai "regalisti" come veri e propri attributi della sovranità. Nel XVII secolo, il tribunale, che aveva già una struttura consolidata, dedicò gran parte della sua attività a controversie di non elevato rilievo, intraprese solitamente per sfuggire a una giurisdizione ecclesiastica ben più rigida di quella regia, sfruttando l'ampia possibilità di avocazione. Relativamente alla città di Palermo, il saggio – frutto di un'ampia anche se non completa mappatura dei suoi processi – mostra alcune tipologie di controversie in cui nel corso del Seicento il tribunale venne chiamato in causa.*

PAROLE CHIAVE: *Regno di Sicilia, Palermo, giurisdizione regia, Tribunale della Regia Monarchia, avocazione.*

IN THE GAME OF JURISDICTIONS: THE TRIBUNALE DELLA REGIA MONARCHIA OF SICILY IN THE XVII CENTURY

ABSTRACT: *The wide powers in ecclesiastical matters of the king of Sicily were exercised in the jurisdictional sphere through the Tribunale di Regia Monarchia. The foundations of these royal prerogatives were sometimes questioned in a widely conflicting manner by the Holy See, while these same were indicated by the "regalisti" as real attributes of sovereignty. In the seventeenth century, in which the Tribunale already had a consolidated structure, a large part of its activity was dedicated to disputes of not high importance, usually undertaken to escape the ecclesiastical jurisdiction much more rigid than the royal one. Regarding the city of Palermo, the essay shows some types of disputes in which the Tribunale was called into question.*

KEYWORDS: *Kingdom of Sicily, Palermo, royal jurisdiction, Tribunale della Regia Monarchia, ecclesiastical courts.*

* Abbreviazioni utilizzate: Asp: Archivio di Stato di Palermo; Rm: Regia Monarchia.

1. La Regia Monarchia di Sicilia

Tra i grandi tribunali del Regno di Sicilia¹, il Tribunale della Regia Monarchia era probabilmente quello che causava maggiori conflitti tra poteri, spesso con echi internazionali rilevanti. Il tribunale esercitava le ampie prerogative in materia di giurisdizione ecclesiastica di cui godeva il sovrano, rappresentate come attributi peculiari del re di Sicilia ma in realtà ben presenti nel panorama delle monarchie europee². Si trattava di un'istituzione saldamente inserita nel reticolo di poteri e giurisdizioni che innervava la società isolana di "antico regime" e si trovava al centro dei delicati equilibri tra potere laico ed ecclesiastico. Questo lavoro si propone l'obiettivo di presentare alcune tipologie di attività del Tribunale di Regia Monarchia nel XVII secolo – periodo in cui aveva già una struttura stabile e procedure piuttosto definite – relative alla città di Palermo, dove il gioco delle giurisdizioni era più delicato e sensibile³.

Nel Regno di Sicilia l'«unitarietà» degli indirizzi di politica ecclesiastica di Ferdinando il Cattolico, tendenti soprattutto alla promozione del "regio patronato"⁴, si era concretizzata nella ricerca di mezzi adeguati a gestire queste prerogative. A tal fine, l'azione della Corona aveva seguito la tradizione degli strumenti che le monarchie europee utilizzavano per controllare la sfera ecclesiastica, come quelli finalizzati a evitare che le cause fossero trattate a Roma⁵. Nella lenta co-

¹ Si trattava, oltre al Tribunale della Regia Monarchia e a quello dell'Inquisizione, della Regia Gran Corte, del Tribunale del Real Patrimonio e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza (cfr. A. Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia: le fonti*, Il Centro di ricerca, Roma, 1981).

² Come sottolinea Fabrizio D'Avenia per gli stati italiani, vi era la presenza di istituzioni destinate a spostare parte del contenzioso in materia ecclesiastica dai tribunali romani alle sedi locali, il cui ruolo «è assimilabile a quello che assolveva in Sicilia il Tribunale della Regia Monarchia, come ultima istanza delle cause ecclesiastiche». Ciò consentiva tanto di affidare i processi a corti maggiormente sensibili all'influenza dei poteri locali quanto di mantenere all'interno degli stati la conflittualità, così da non creare canali di ingerenza per la Curia romana (F. D'Avenia, *La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII)*, Carocci, Roma, 2016, pp. 12-13).

³ Sul fondo "Tribunale della Regia Monarchia e apostolica legazia" dell'Archivio di Stato di Palermo, cfr. *Guida generale degli archivi di stato italiani*, 1986, vol. III, pp. 315-316. Il fondo, in parte danneggiato, contiene prevalentemente fascicoli che riguardano pronunciamenti sull'ammissibilità della procedura *via gravaminis*, privi dunque della sentenza di merito ma contenenti l'intera documentazione dei precedenti gradi di giudizio, conclusi o meno, e delle attività condotte dal giudice per giungere all'ammissione o meno del "gravame".

⁴ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, Napoli, Jovene, 2012, pp. 37-41; cfr. anche G. Zito, *La legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche*, in S. Vacca (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2000, p. 124.

⁵ *Ibidem*.

struzione di un edificio caratterizzato dalla *absoluta potestas* del re nella giurisdizione ecclesiastica, avevano giocato un ruolo importante la memoria e la rappresentazione della funzione legaziale concessa a Ruggero I da papa Urbano II nel 1098 ed esercitata a titolo onorifico dai sovrani svevi e angioini⁶.

Nel 1446, era stato regolamentato poi l'istituto del *gravame*, il più concreto dei canali attraverso i quali la giurisdizione regia, avocando i processi su richiesta di una delle parti, penetrava nelle altre, soprattutto quella ecclesiastica, fino quasi a svuotarle. Si trattava di un atto importante perché, negli ultimi decenni del XV secolo, il ricorso *via gravaminis* divenne più frequente, «con la conseguenza di limitare considerevolmente la giurisdizione ordinaria dei tribunali ecclesiastici»⁷. Proprio l'utilizzo del *gravame* rendeva difficili e spesso conflittuali i rapporti tra tribunali regi e corti ecclesiastiche, in un complicato gioco di giurisdizioni⁸.

La fase più rilevante di questo coerente percorso d'azione di Ferdinando il Cattolico coincise con l'attività di Giovanni Luca Barberi che, tra gli ultimi anni del XV secolo e i primi del XVI, effettuò una ricognizione su tutti i beni di pertinenza della Corona⁹. Il Barberi sostenne la continuità e l'antichità di una giurisdizione ecclesiastica esercitata *iure legationis*¹⁰ – ai legati era attribuita tradizionalmente la funzione «di provvedere in loco, su specifica commissione ricevuta dalla Santa Sede, alla definizione delle cause devolute a Roma per via *appellationis*»¹¹ – che faceva risalire alla già citata bolla *Quia propter prudentiam tuam*, concessa da Urbano II a Ruggero I, per limitare le sue ingerenze nella giurisdizione ecclesiastica senza disconoscere il ruolo «che il sistema politico-istituzionale normanno comunque gli attribuiva per consuetudine»¹².

⁶ G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia*, Edizioni parallelo 38, Reggio Calabria, 1973, pp. 40-41.

⁷ «Il gravame doveva essere motivato da giusta causa e questa doveva essere espressa in forma rigorosamente scritta, ossia illustrata in un libello o memoriale, da presentarsi obbligatoriamente al giudice a quo che, preso atto della sospensione del proprio potere giurisdizionale quanto alla causa specifica, avrebbe inviato lettere dimissorie al giudice ad quem che di quel potere veniva così investito. Questi rilasciava lettere di salvaguardia al ricorrente, ponendolo così sotto la regia protezione, ad evitargli ritorsioni e molestie da parte del giudice a quo, una prassi che elevava l'istituto a paradigma dell'ingerenza monarchica nella giurisdizione feudale ed ecclesiastica» (Ivi, pp. 88-93).

⁸ Ivi, pp. 86-87.

⁹ Ivi, pp. 93-104; cfr. anche G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 124-126.

¹⁰ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 93-104; cfr. anche G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 115-126.

¹¹ G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., p. 27.

¹² M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 105-130. Catalano sostiene invece che la legazia era stata concessa in quanto

Ritrovò una copia della bolla¹³ e ne utilizzò l'immagine come concessione ereditaria dei «poteri di legazia»¹⁴ offerta dal cronista Goffredo Malaterra¹⁵. Barberi costruì dunque una vera e propria «teoria sistematica» di stampo “regalista” – poiché basata sull'attribuzione perpetua al sovrano di qualità e poteri di legato pontificio – che «divenne ... la dottrina ufficiale siciliana nei rapporti con la Chiesa»¹⁶.

Nell'ambito di un serrato dibattito e di una elaborazione delle politiche ecclesiastiche del Regno fortemente legati al contesto internazionale, dal 1512 prese avvio una lunga discussione, alimentata da pareri redatti da viceré, magistrati e organismi del Regno, sulla possibilità o meno dell'appello a Roma e sull'opportunità di regolare le questioni legate alla Regia Monarchia tramite un accordo con la Santa Sede¹⁷, e accompagnata dalla continua volontà della Curia romana di dimostrare la falsità della bolla o comunque una diversa e più limitata interpretazione¹⁸.

L'istituto della Regia Monarchia non si sostanzialmente ancora in un tribunale ma attraverso un giudice delegato di volta in volta alla trattazione di ogni singola causa¹⁹, affiancato da un magistrato della Regia Gran Corte; più spesso era un membro dello stesso supremo tribunale a trattare i processi, col pretesto della carenza di ecclesiastici esperti in diritto²⁰.

«strumento per affermare in via di principio quell'autorità che la S. Sede non era in condizione di esercitare direttamente su territori come la Sicilia, la Calabria e la Puglia, dove il clero locale o era in prevalenza di rito greco o di estrazione normanna e di nuovo impianto e quindi doppiamente legato alla causa del conquistatore normanno» (G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 20-27). Secondo Salvatore Fodale, la bolla salvaguardava al contempo «i principi riformistici del papato gregoriano, che respingevano l'ingerenza del potere temporale, e la sostanza della politica ecclesiastica normanna» (S. Fodale, *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in S. Vacca (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna* cit., p. 14). Cfr. anche R. Manduca, *La Sicilia, la Chiesa, la storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2012, pp. 7-26.

¹³ G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 3-5.

¹⁴ S. Fodale, *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia* cit., p. 14.

¹⁵ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 105-130.

¹⁶ S. Fodale, *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia* cit., p. 17; cfr. anche G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 131-136.

¹⁷ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 151-173, 191-209; cfr. anche G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 127-131, 136-137, 145-150.

¹⁸ S. Fodale, *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia* cit., pp. 19-20.

¹⁹ G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 51-53.

²⁰ M.T. Napoli, *Censura e giurisdizione: il Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharus preheminentiis di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)*, Aracne, Roma, 2012, p. 16. Su Baldassarre Abruzzo, cfr. anche O. Cancila, *Una famiglia di professionisti nella Sicilia del Cinque-Seicento*, «Mediterranea. Ricerche Storiche», n.

Soprattutto dagli anni del viceré Juan De Vega (1547-1557)²¹, si ridusse ulteriormente e notevolmente la giurisdizione degli ordinari e si consegnarono «definitivamente le sorti dei giudizi ecclesiastici ad un magistrato secolare», come il giudice delegato²². Il sistema fu difeso tenacemente da Filippo II²³ con l'istituzione del tribunale del Concistoro, la conseguente nuova disciplina degli appelli e l'ampliamento del ricorso alla *via gravaminis*²⁴.

In seguito alle riforme tridentine, si scatenò un'offensiva "curialista" per il recupero delle prerogative ecclesiastiche. Il conflitto si inasprì con la riforma dei tribunali, che affidò al sovrano il controllo dell'appello e soprattutto del "gravame", mezzi atti a influenzare in modo determinante la giurisdizione della Chiesa²⁵. Parallelamente il viceré Marcantonio Colonna faceva dell'utilizzo delle prerogative e del favore della Regia Monarchia un importante strumento di governo, da contrapporre in particolare al potere dell'Inquisizione, che aveva il suo aspetto più palese nell'imposizione delle scomuniche²⁶.

Durante complesse trattative diplomatiche, proprio mentre si discuteva della proposta del papa Gregorio XIII di istituire un "iudex deputatus" alle dirette dipendenze di Roma, che non avrebbe però potuto avocare a sé i procedimenti attraverso la *via gravaminis*, e della sottrazione al sovrano del privilegio di "legato nato", il 13 luglio 1579, Filippo II creò la carica di giudice della Monarchia nominato dal sovrano²⁷. Si trattava di «un prelato ... esperto in diritto» che era, «in primo luogo, un funzionario regio vincolato dal giuramento di fedeltà»²⁸ ed esercitava un'attività abituale di controllo e di giudizio sulla sfera ecclesiastica, con attribuzioni sempre crescenti, perché

43, 2018, pp. 245-274.

²¹ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 191-209; G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., p. 135.

²² M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 217-222.

²³ Ivi, p. 212.

²⁴ Ivi, pp. 217-222.

²⁵ M.T. Napoli, Ivi, pp. 265-269; G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 144-146.

²⁶ L. Scalisi, *Il Controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento*, Viella, Roma, 2004, p. 59.

²⁷ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 309-310; cfr. anche Ead., *Censura e giurisdizione: il Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharus preheminentiis di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)* cit., pp. 15-18; G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 157-158; G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 51-53.

²⁸ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 309-310.

assegnategli dai sovrani oppure arrogate in specifiche situazioni e in seguito istituzionalizzate»²⁹. Il tribunale divenne così una stabile struttura e l'ufficio di giudice della Monarchia «un trampolino di lancio per rivestire le più prestigiose cariche ecclesiastiche del Regno». Il primo a essere nominato fu il catanese Nicolò Stizzia, ma in seguito la carica sarebbe stata affidata a spagnoli, «al pari degli altri grandi uffici del Regno, a riprova del suo prestigio ed a garanzia di fedeltà alla Corona»³⁰.

Un preciso ordinamento del tribunale si ebbe con l'emanazione da parte del viceré Marcantonio Colonna, nel 1580, delle *Ordinazioni per le cose della Monarchia* e della prammatica sul suo funzionamento, il 17 giugno 1582³¹. I due testi ne definirono con maggiore precisione le competenze³²: un panorama talmente ampio da condizionare «pesantemente il governo della Chiesa»³³. Inoltre, almeno teoricamente,

²⁹ G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 157-158.

³⁰ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 309-310. Nicolò Stizzia era stato uno dei protagonisti del duro conflitto fra il patriziato di Catania e il vescovo Vincenzo Cutelli (L. Scalisi, *Il Controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento* cit., p. 59).

³¹ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 326-333.

³² Possono essere così schematizzate: appello per tutte le corti ecclesiastiche anche per i reati *mixti fori*; appello per i giudici incaricati di giudicare le cause civili dei regolari; appello per tutte le cause degli ordini militari con foro riservato; «facoltà di ordinare la *restitutio in integrum*, anche nelle cause per l'annullamento delle sacre vestizioni»; potere di avocazione *omissis ordinariis* e per *viam saltus* di qualsiasi causa ecclesiastica; potestà di «cassare su istanza o *gravame* delle parti interessate qualsiasi provvedimento preso anche extragiudiziariamente dalle autorità ecclesiastiche, procedimento che sostituiva l'appello *ab abusu* al re esistente in altri stati»; competenza di giudicare in primo grado gli ecclesiastici esenti e quindi direttamente dipendenti dalla S. Sede, vescovi compresi; potestà di giudicare i reati commessi dai regolari fuori dal chiostro (G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 61-62). Il panorama delle competenze rimase invariato almeno fino all'inizio del XVIII secolo (cfr. A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in S. Vacca (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna* cit., pp. 170-172). Sulle procedure del Tribunale della Regia Monarchia, G. Laudicina, *Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia*, Palermo, 1840; Id., *Manuale teorico pratico della procedura ecclesiastica di Sicilia*, Palermo, 1843).

³³ «Nei procedimenti giudiziari chiunque si fosse sentito leso nei propri diritti, in seguito alla sentenza di primo grado di un tribunale ecclesiastico, avrebbe potuto ricorrere al giudice del Tribunale della Regia Monarchia, che aveva la facoltà di ribaltare la sentenza. Nel normale esercizio delle funzioni di governo di un vescovo o di un superiore religioso, se un fedele si fosse sentito danneggiato da un provvedimento di natura esecutiva avrebbe potuto ricorrere al tribunale della Regia Monarchia, che aveva l'autorità di renderlo inefficace» (A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento* cit., p. 172).

venivano conciliati Regia Monarchia e decreti tridentini: i processi in prima istanza sarebbero stati di competenza dell'ordinario diocesano; in seconda dell'arcivescovo metropolita e, infine, oltre alla terza istanza, «l'intervento del Tribunale della Regia Monarchia veniva prescritto nel caso in cui fosse il viceré ad avocare a sé la causa; oppure qualora, *per via gravaminis*, fosse presentato ricorso contro le disposizioni adottate dall'ordinario»³⁴. Tuttavia, «l'autorità ecclesiastica superiore alla quale ricorrere per risolvere i numerosi conflitti di competenza non era la Santa Sede, ma il giudice della Regia Monarchia. In definitiva un prelado di nomina regia diventava l'arbitro del governo della Chiesa»³⁵. Furono confermate le regole del procedimento canonico ma fu anche disciplinata la modalità di presentazione delle istanze *via gravaminis*: «la procedura ... finiva per incentivare la prassi del gravame», in cui era preminente la funzione del viceré, da cui il giudice della Monarchia dipendeva e che giudicava sui casi di *legittima suspicione*.

Il viceré Colonna affiancò al giudice ecclesiastico «una solida struttura dotata di propri funzionari e di sufficiente autonomia – anche fiscale – dalla Gran Corte e dal Concistoro»³⁶; il personale assegnato al tribunale avrebbe goduto del “foro riservato”³⁷. La magistratura fu poi dotata di un apparato di delegati del giudice nelle principali città del Regno³⁸.

2. Il Tribunale della Regia Monarchia nel XVII secolo

L'inizio del XVII secolo coincise con un notevole innalzamento della conflittualità intorno alla giurisdizione ecclesiastica esercitata dal re di Sicilia. Proprio nel 1600 fu emanato il decreto pontificio *Quoniam nonnulli (ad tollendas)* che, secondo Maria Teresa Napoli, era un vero e proprio «dardo puntato sulla giurisdizione del Tribunale della Monarchia». Esso sanciva «il principio della gradualità nel giudizio ed il divieto di avocazione della causa al giudice superiore

³⁴ G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 156-157.

³⁵ A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento* cit., p. 173.

³⁶ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 326-333; cfr. anche Ead., *Censura e giurisdizione: il Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum preheminentiis di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)* cit., p. 19.

³⁷ A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento* cit., p. 170.

³⁸ Cfr. ibidem; G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 51-53.

omisso medio»; le nuove norme erano finalizzate a limitare fortemente l'utilizzo del "gravame". Il testo stabilì poi regole secondo le quali i legati avrebbero dovuto assolvere dalle "censure" – la materia era di competenza della Regia Monarchia, tranne per quelle imposte dai vescovi agli ufficiali regi o per quelle papali – e si infranse il principio della "non estrazione", poiché si affidarono alla Congregazione dei vescovi e dei regolari le cause degli "esenti". Il decreto non fu "esecutoriato" in Sicilia, ma fu ugualmente fonte di inasprimento dello scontro: i giudici della Regia Monarchia cominciarono a imporre in prima persona la scomunica e «la sanzione fu inflitta con singolare frequenza, sia contro esponenti del clero sia contro quei laici che si trovavano nella condizione di confliggere con i poteri del tribunale»; nette furono le risposte della Santa Sede e la più importante fu la fondazione, nel 1626, della Congregazione dell'Immunità³⁹.

L'altro evento traumatico che caratterizzò i primi anni del secolo fu la pubblicazione, nel 1605, dell'XI volume degli *Annales Ecclesiastici* di Cesare Baronio, in cui si sosteneva la falsità della bolla di Urbano II e si riteneva la Regia Monarchia frutto di una forzatura della funzione legaziale avvenuta durante l'età aragonese⁴⁰. Il volume deve essere collocato nell'ambito del plurisecolare dibattito sull'autenticità, oggi riconosciuta, e sul contenuto della bolla che si sarebbe protratto fino al XIX secolo, a cui avrebbero partecipato altri personaggi prestigiosi, come Pietro Giannone, e che fu caratterizzato da «unità di indirizzo e anche di argomenti (quando non si tratti addirittura di plagio)» nella polemica⁴¹. Il testo di Baronio testimoniava l'adozione di una nuova strategia da parte della Santa Sede, caratterizzata dalla volontà di «rendere nota all'intero orbe cristiano una questione fino allora tenuta avvolta nel segreto delle relazioni politico-diplomatiche»⁴². L'opera, che sarebbe costata all'autore l'elezione al soglio pontificio, fu vietata in Sicilia, addirittura con atto dell'arcivescovo di Palermo Doria allora presidente del Regno⁴³, e il suo effetto fu di favorire la forte affermazione delle posizioni "regaliste" nella società isolana⁴⁴; al con-

³⁹ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 481-489.

⁴⁰ G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 19-20; cfr. anche G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 158-164.

⁴¹ S. Fodale, *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia* cit., pp. 11-15, 21.

⁴² M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 481-489.

⁴³ F. D'Avenia, *Lealtà alla prova: "Casa", Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1537-1642)*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2, 2015, p. 54.

⁴⁴ G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 158-164; G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia* cit., pp. 10-13, 55-57.

tempo il testo divenne, e lo rimase per secoli, imprescindibile punto di riferimento per i “curialisti”⁴⁵.

L’insediamento, nel 1624, del cardinale Giannettino Doria nella sede arcivescovile palermitana rappresentò l’inizio di una fase ancor più delicata, giacché nel corso della sua carriera – durante la quale fu per quattro volte, seppur provvisoriamente, alla testa del Regno di Sicilia come presidente –, oltre a mostrare una coerente «condotta politica sostanzialmente filoasburgica», diede talora spazio «alle rivendicazioni, soprattutto giurisdizionali, della corte papale»⁴⁶. I conflitti si inasprirono ulteriormente allorché aumentarono gli atti di resistenza degli organismi che esercitavano la giurisdizione ecclesiastica all’amplessimo utilizzo della procedura *via gravaminis*, tanto che Filippo IV incaricò il Doria, in funzione di presidente del Regno, di mediare un decennale conflitto tra l’arcivescovo di Messina Proto e il Tribunale della Regia Monarchia. Il cardinale, nel 1639, chiese al giudice della Monarchia di non ammettere ricorsi *via gravaminis* fino a quando i tribunali ordinari non avessero completato il giudizio di prima istanza, ma il sovrano inviò al Doria una pesante lettera di censura⁴⁷.

Nel XVII secolo il ruolo di giudice della Monarchia fu ricoperto, tra gli altri, da ecclesiastici particolarmente prestigiosi, per i quali fu solo parte di un ricco “cursus honorum”. Giovanni Torres de Osorio che tenne la carica tra il 1596 e il 1613 e avrebbe in seguito occupato le sedi vescovili di Siracusa, dal 1613 al 1619, e di Catania, dal 1619 al 1624⁴⁸. Juan de Torresilla che sarebbe stato a capo del tribunale regio dal 1636 al 1640 e nel 1644 divenne arcivescovo di Monreale; avrebbe ricoperto anche le funzioni di presidente del Regno⁴⁹. Luis

⁴⁵ G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l’avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 158-164.

⁴⁶ F. D’Avenia, *Lealtà alla prova: “Casa”, Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1537-1642)* cit., p. 46.

⁴⁷ Ivi, pp. 58-59; cfr. anche M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 504-522; L. Scalisi, *Il Controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento* cit., pp. 158-164. Il Doria, proveniente da una delle famiglie più importanti del patriziato genovese, nel 1604, «in quota al partito spagnolo», ricevette la berretta cardinalizia; dal 1608 al 1642 fu arcivescovo di Palermo (F. D’Avenia, *Lealtà alla prova: “Casa”, Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1537-1642)* cit., pp. 46-72).

⁴⁸ G. Zito, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: avvio delle controversie e delle polemiche* cit., pp. 156-157; R. Pirri, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notis illustrata*, Palermo, 1773, ristampa anastatica, Forni, Bologna, 1987, tomo I, p. 558.

⁴⁹ D. Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi e modelli di rivolta*, Palermo, Associazione Mediterranea, 2009, pp. 175-183; G. E. Di Blasi, *Storia cronologica de’ viceré, luogotenenti e presidenti del Regno del Regno di Sicilia*, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo, 1974, vol. III, pp. 130-131; R. Pirri, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notis illustrata* cit., tomo I, pp. 477-479.

de Los Cameros che fu giudice dal 1644 al 1652, quando fu “eletto” alla sede vescovile di Patti, e che fu “traslato” nel 1656 a quella arcivescovile di Monreale e nel 1668 alla cattedra ancor più prestigiosa di Valencia⁵⁰.

Durante l'intero secolo il giudice della Monarchia godette di una posizione di assoluta rilevanza all'interno del tessuto politico e del reticolo di giurisdizioni del Regno di Sicilia. Era dunque un protagonista di primo piano di conflitti e dialettiche politiche, spesso con funzione di mediazione. Ne è chiara esemplificazione il ruolo svolto dal giudice Luis de Los Cameros durante le due rivolte che interessarono la capitale nel maggio e nell'agosto 1647⁵¹.

3. Giurisdizioni e gerarchia urbana

Come tutte la realtà urbane di un certa consistenza ma anche per il suo ruolo di capitale, la città di Palermo si trovava innervata da un reticolo quasi inestricabile di giurisdizioni, che si sovrapponevano e confliggevano, al cui interno un nodo rilevante era rappresentato proprio dal Tribunale della Regia Monarchia.

All'interno di questa intricata trama, tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, il tribunale regio fu chiamato in causa su questioni legate alla cerimonialità, di grande rilievo per la società urbana: dovette regolare le modalità della partecipazione ai rituali civili e religiosi dei due capitoli cittadini – metropolitano e palatino – e l'ordine di precedenza tra loro⁵². Dovette pronunciarsi poi più volte sull'altrettanto importante e complesso intreccio di interessi, preminenze e prerogative legato alla riforma delle parrocchie – formalmente sancita da una bolla di Clemente VIII dell'ottobre 1599, pubblicata a Palermo nell'aprile del 1600 –, che aveva reso il Senato loro patrono, per porre fine agli «abusi» nell'amministrazione dei sacramenti, ma anche per «aggiudicare all'oligarchia municipale il controllo corporativo dello spazio sacro». La Regia Monarchia intervenne, ad esempio, nel 1614 in una lunga e complicata controversia, iniziata nel 1600, poco dopo l'avvio della riforma, tra il maestro cappellano Raffaele Natale e il Capitolo della Cattedrale sul diritto di parroco, «materia beneficiale intesa ancora come giuridicamente irrisolta dalla riforma e, pertanto,

⁵⁰ Ivi, pp. 479-480.

⁵¹ D. Palermo, *Sicilia 1647. Voci, esempi e modelli di rivolta* cit., pp. 55-86. Id., *Sicilia in crisi: rivolte e conflitti nel 1647*, in J. Martinez Millan, R. Gonzalez Cuerva, M. Rivero Rodriguez (a cura di), *La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la Monarquía católica*, Polifemo, Madrid, 2018, tomo IV, vol. 3, pp. 1603-1654.

⁵² L. Scalisi, *Il Controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento* cit., pp. 121-124.

soggetta a continue ridefinizioni e contrattazioni». E altre volte dovette pronunciarsi negli innumerevoli conflitti che la riforma aveva determinato, le cui parti erano costituite dal Capitolo metropolitano e dal Senato: dispute relative alla celebrazione delle esequie, questioni relative alla cura pastorale o alla violazione da parte del clero delle prerogative della città⁵³.

4. Giurisdizioni e realtà cetuali

La Regia Monarchia, ancora nel corso del XVII secolo, si trovò coinvolta in procedimenti che riguardavano associazioni laicali sottoposte, benché in modo generico, alla giurisdizione vescovile dal Concilio di Trento⁵⁴. Particolarmente delicata era la realtà rappresentata dalle confraternite; una più precisa definizione della loro subordinazione all'ordinario diocesano era giunta nel 1604, allorché Clemente VIII aveva emanato la bolla *Quaecumque a Sede Apostolica*⁵⁵. Si trattava di sodalizi che coniugavano «devozione, carità, solidarietà», canali con cui entravano in relazione con la realtà cittadina⁵⁶.

Nel 1648 una controversia oppose la confraternita dei Santi Cosma e Damiano e i Frati Minori Osservanti del convento di Santa Maria Maddalena. Il vicario generale capitolare, data la sede vacante, su richiesta della Corte arcivescovile, aveva ordinato che entro due giorni la Confraternita lasciasse la sua chiesa e i locali annessi, sotto pena di 25 onze, da destinare alla "Camera arcivescovile", e sei mesi di carcerazione per ciascuno dei rettori del sodalizio. La chiesa era stata infatti destinata ai Francescani che avrebbero dovuto cedere la loro per il «servitio di Sua Maestà Catolica». I dirigenti della Confraternita ritenevano che l'atto fosse privo di reali motivazioni e dunque da annullare: a loro parere, non si sarebbe potuto invocare il "servizio del re". Infatti, vi era stata una richiesta della Corona ai religiosi, che non riguardava però il loro convento ma la chiesa di Santa Maria Maddalena, di proprietà dell'omonima confraternita; avrebbero tra l'altro potuto trasferirsi in altro sito appartenente all'ordine, in città o fuori. Inoltre, sostenevano che in una situazione di sede vacante tanto il vicario generale quanto il

⁵³ Ivi, pp. 126-137.

⁵⁴ D. Zardin, *Le confraternite nel rinnovamento cattolico cinque-seicentesco*, in M. Gazzini (a cura di), *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, Reti Medievale E-Book, 2009, p. 207.

⁵⁵ M. C. Rossi, *Vescovi e confraternite (secoli XIII-XVI)*, ivi, p. 128.

⁵⁶ S. Fodale, *Prefazione*, in V. Russo, *Il fenomeno confraternale a Palermo (secc. XIV-XV)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010, p. 1; cfr. anche M. C. Di Natale (a cura di), *Le confraternite dell'Arcidiocesi di Palermo. Storia e arte*, Edi Ofes, Palermo, 1993.

Capitolo non avrebbero potuto disporre «alienazione di chiesa, né innovare cosa alcuna, ma neanche fare mutatione di ecclesia secolare in persone regolari non subietti all'ordinario, in preiudicio del futuro arcivescovo»⁵⁷. Tuttavia una parte dei confrati, forse temendo eventuali misure dannose per il sodalizio, avrebbe voluto cedere alla richiesta dei religiosi e solo dopo una complicata adunanza della Confraternita la maggior parte dei suoi membri aveva sottoscritto il ricorso al Capitolo metropolitano⁵⁸ già firmato dai “rettori”⁵⁹. L'iter non dovette prendere una buona piega per il sodalizio e giunse pertanto il ricorso alla giustizia regia; fu chiesta infatti l'avocazione del procedimento da parte della Regia Monarchia, attraverso l'abituale e controversa *via gravaminis*⁶⁰.

Ancora nel 1661, il Tribunale della Regia Monarchia dovette trattare un ricorso dei rettori della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano contro un provvedimento della Corte arcivescovile adottato nei loro confronti. Il 21 agosto, alla presenza di più di 100 confrati e del beneficiario della chiesa di S. Antonio, Giovanni Battista Bongiorno, in rappresentanza dell'arcivescovo, il sodalizio aveva eletto i nuovi rettori. Subito dopo l'adunanza, per la cattiva gestione della Confraternita, un gruppo di suoi membri aveva presentato ricorso al rappresentante dell'ordinario e, poco dopo l'insediamento, l'elezione era stata annullata dal vicario generale⁶¹, dopo un'intimazione a non esercitare la carica⁶², un pronunciamento del Tribunale della visita e una verifica del “rollo” degli iscritti. I rettori chiesero l'avocazione del processo al tribunale regio *via gravaminis* perché ritenevano che il ricorso, motivato a loro parere da «frivoli ragioni», fosse stato sottoscritto anche da persone che non facevano parte della Confraternita⁶³.

⁵⁷ Memoriale di rettori e confrati della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, Asp, Rm, vol. 2, carte non numerate, 20 ottobre 1648.

⁵⁸ Dichiarazione dei confrati della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, ivi, carte non numerate, non datato.

⁵⁹ Memoriale di rettori e confrati della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano, ivi, carte non numerate, 20 ottobre 1648.

⁶⁰ Cfr. il dorso del fascicolo contenuto nel vol. 2 del fondo Regia Monarchia; questo contiene solo l'indicazione della controversia senza riferimenti cronologici.

⁶¹ Il vicario generale Giovanni Antonio Geloso al Tribunale della Regia Monarchia, Asp, Rm, vol. 24, carte non numerate, 16 settembre 1661.

⁶² Relazione del sac. Giovanni Battista Bongiorno al Tribunale della Visita, ivi, carte non numerate, 28 agosto 1661.

⁶³ Il vicario generale Giovanni Antonio Geloso al Tribunale della Regia Monarchia, ivi, carte non numerate, 16 settembre 1661.

5. La Regia Monarchia e il foro ecclesiastico

Esemplare della possibilità offerta dalla più benevola giurisdizione regia di sfuggire a quella ecclesiastica di carattere più rigido appare un procedimento giunto al Tribunale regio, attraverso la *via gravaminis*, dichiarata ammissibile nel marzo 1640⁶⁴.

Fra Vincenzo da Palermo, “correttore” – ovvero superiore – dell’importante convento palermitano di Sant’Oliva dei Minimi di San Francesco di Paola, in compagnia del confratello padre Antonino da Palermo, era stato sorpreso, l’11 febbraio 1640, nella casa di Onofria Ferrara⁶⁵, in cui era presente anche la sorella, convivente con lei⁶⁶. Onofria, che viveva nella contrada della Panneria⁶⁷, aveva 24 anni, era nubile⁶⁸ ed era conosciuta come prostituta⁶⁹. Dietro denuncia di anonimi, ufficiali della Corte arcivescovile⁷⁰ avevano tratto in arresto il religioso e il suo confratello e li avevano immediatamente condotti davanti al tribunale ecclesiastico⁷¹. Il processo di prima istanza si era svolto in tempi rapidissimi dinanzi alla Corte arcivescovile, mentre la sede era tenuta dal cardinale Giannettino Doria; l’accusa formulata era stata di «concubinato antiquato»⁷².

Testimonianze di vicine di casa, raccolte immediatamente dopo l’arresto, avevano confermato che il religioso e la donna da più di un anno intrattenevano una relazione; che i due erano stati visti «molte volte insieme tra certe case in detta strata farsi gesti amorosi et frattarsi per tali cosa ... et mangiare insieme occultamente»⁷³; che la cosa destava «murmuratione et scandalo nel vicinato»⁷⁴. Le deposizioni avevano consentito

⁶⁴ Sentenza del giudice della Monarchia, *ivi*, vol. 18, carte non numerate, 24 marzo 1640; cfr. anche Memoriale di fra Benedetto da Palermo, procuratore fiscale del Convento di Sant’Oliva, *ivi*, carte non numerate, 27 marzo 1640.

⁶⁵ «Informationes» relative al processo contro padre Vincenzo da Palermo raccolte dalla Corte arcivescovile di Palermo, *ivi*, carte non numerate, 21 febbraio 1640.

⁶⁶ Testimonianza di Domenica Ferrara dinanzi al collegio nominato dall’ordine dei Minimi, *ivi*, 27 febbraio 1640.

⁶⁷ «Informationes» relative al processo contro padre Vincenzo da Palermo raccolte dalla Corte arcivescovile di Palermo, *ivi*, 21 febbraio 1640.

⁶⁸ Confessione di Onofria Ferrara dinanzi alla Corte arcivescovile di Palermo, *ivi*, carte non numerate, 12 febbraio 1640.

⁶⁹ «Informationes» relative al processo contro padre Vincenzo da Palermo raccolte dalla Corte arcivescovile di Palermo, *ivi*, carte non numerate, 21 febbraio 1640.

⁷⁰ Interrogatorio di padre Vincenzo da Palermo dinanzi al collegio nominato dall’ordine dei Minimi, *ivi*, carte non numerate, 20 febbraio 1640.

⁷¹ Lettera di trasmissione al Tribunale della Regia Monarchia degli incartamenti del procedimento contro padre Vincenzo da Palermo da parte di padre Giovanni Battista da Palermo, provinciale dei Minimi, *ivi*, carte non numerate, non datato.

⁷² «Informationes» relative al processo contro padre Vincenzo da Palermo raccolte dalla Corte arcivescovile di Palermo, *ivi*, carte non numerate, 21 febbraio 1640.

⁷³ Testimonianza di Francesca Giangrande, *ivi*, carte non numerate.

⁷⁴ Testimonianza di Leonarda La Russa, *ivi*, carte non numerate.

al fiscale della Corte arcivescovile, Antonio d'Aragona, di sostenere che padre Vincenzo intratteneva «carnalem et inhonestam consuetudinem» con Onofria Ferrara⁷⁵, che aveva dichiarato essere vere le accuse⁷⁶. Egli era stato dapprima condotto dinanzi all'arcivescovo e successivamente in stato di arresto presso il proprio convento⁷⁷.

Il vicario generale Giovanni Antonio Geloso aveva così intimato al procuratore dei Minimi di infliggere una «condignam punctionem» a padre Vincenzo, anche perché il religioso un'altra volta era stato sorpreso nell'abitazione di una prostituta e, poiché si era dichiarato pentito, non era stato sanzionato⁷⁸.

Un collegio costituito dall'attuario fra Bonaventura da Noto, dal provinciale Giovanni Battista da Palermo e dai padri Deodato da Palermo e Pietro da Palermo aveva immediatamente iniziato a giudicare padre Vincenzo, il quale aveva attribuito l'imputazione alle accuse dei suoi molti «emuli e inimici capitali» all'interno della comunità religiosa, innanzitutto dello stesso padre Pietro da Palermo. Il reo aveva negato ogni addebito, affermando di essere uscito dal convento per recarsi a trovare la vedova di don Francesco Licuti e Giovanni Andrea Massa, all'uscita dalla cui casa, poiché pioveva, era stato invitato da Onofria Ferrara a entrare nella sua abitazione, dove non era mai stato. Egli sapeva fosse sposata, di mestiere cucitrice di calze di seta, mentre i padri del collegio giudicante la definivano una donna «cortigiana». Aveva accusato la Corte arcivescovile di non avergli consentito di esporre le sue ragioni e così di difendersi e infine aveva negato risolutamente di essere stato sorpreso altre volte in casa di prostitute e di essere comparso per altri motivi dinanzi alla detta corte⁷⁹. Le dichiarazioni di padre Vincenzo furono confermate da padre Antonino, il quale riferì che allorché erano stati condotti presso il palazzo arcivescovile, dinanzi al vicario generale, il fiscale aveva affermato che «ni havea trovato in casa di una puttana»⁸⁰.

⁷⁵ Relazione di fra Bonaventura da Noto, attuario della Curia provinciale dei Minimi, ivi, carte non numerate, non datato.

⁷⁶ Confessione di Onofria Ferrara dinanzi alla Corte arcivescovile di Palermo, ivi, carte non numerate, 12 febbraio 1640.

⁷⁷ «Informationes» relative al processo contro padre Vincenzo da Palermo raccolte dalla Corte arcivescovile di Palermo, ivi, carte non numerate, 21 febbraio 1640.

⁷⁸ Interrogatorio di padre Vincenzo da Palermo dinanzi al collegio nominato dall'ordine dei Minimi, ivi, carte non numerate, 20 febbraio 1640; cfr. anche Lettera di accompagnamento firmata dal vicario generale Giovanni Antonio Geloso, ivi, carte non numerate, 15 febbraio 1640.

⁷⁹ Interrogatorio di padre Vincenzo da Palermo dinanzi al collegio nominato dall'ordine dei Minimi, ivi, carte non numerate, 20 febbraio 1640.

⁸⁰ Interrogatorio di padre Antonino da Palermo dinanzi al collegio nominato dall'ordine dei Minimi, ivi, carte non numerate, 21 febbraio 1640; cfr. anche le testimonianze rese dagli ufficiali regi, ivi, carte non numerate, 21 febbraio 1640.

I confratelli di padre Vincenzo avevano interrogato di nuovo anche Onofria Ferrara; aveva confermato di conoscere il religioso da un anno e di avere intrattenuto con lui «amicizia carnale ... diverse volte». Riguardo a quanto accaduto l'11 febbraio, aveva affermato: «chi vene a fare un uomo quando» vi è «una donna voletelo detto chiaro [che] venne per avere amicitia carnale con me ma, avendo achianato suso il detto padre Vincenzo con me, subito arrivao la giustitia et battio la porta»⁸¹. Il 21 febbraio il collegio aveva condannato padre Vincenzo per avere violato regole e costituzioni dell'ordine, lo aveva deposto dalla carica di "correttore" e destinato alla reclusione in una cella del convento⁸².

Già il giorno successivo, il religioso – che ribadiva di «essere innocentissimo» e di essere stato incolpato «per havere administrato li suoi carichi con zelo et honore» - fece ricorso al Tribunale della Regia Monarchia, poiché riteneva che tutti gli atti compiuti dalla Corte arcivescovile e dal collegio interno all'ordine, e in particolare gli interrogatori, fossero «nulli et invalidi et contra ogni forma di verità presi contra l'esponente, sinistramente machinati et fabricati da suoi emuli et inimici capitali»⁸³ - riferendosi ancora a suoi confratelli⁸⁴; tutto per dare in terra l'honesto et reputatione dello esponente». Affinché fosse riconosciuta la sua innocenza, il religioso, che considerava il tribunale regio come «superiore supremo», chiese - ed era questa la vera base del ricorso, ancor più dell'asserita falsità di quanto emerso e delle azioni dolose finalizzate a danneggiarlo - che fossero nuovamente celebrati gli interrogatori. Infatti, poiché il provinciale dei Minimi non era, a suo parere, giudice competente - mentre lo era il tribunale regio in quanto l'imputazione riguardava un reato commesso "fuori dal chiostro" - non avrebbe potuto ascoltare persone "secolari" come testimoni né convocare e interrogare Onofria Ferrara; ciò costituiva ragione di nullità del processo, che avrebbe dovuto svolgersi dinanzi al reale giudice competente, quello della Monarchia⁸⁵. Il religioso dunque chiese che il tribunale ordinasse subito al provinciale di trasmettere *via gravaminis* tutti gli atti del procedimento, «acciò si possi scoprire l'innocenza dell'esponente et concerto

⁸¹ Dichiarazione di Onofria Ferrara dinanzi al collegio nominato dall'ordine dei Minimi, ivi, carte non numerate; cfr. anche le testimonianze della sorella Domenica e delle vicine di casa, ivi, carte non numerate, 21 febbraio 1640.

⁸² Relazione da fra Bonaventura da Noto, attuario della Curia provinciale dei Minimi, ivi, carte non numerate, non datato.

⁸³ Supplica di padre Vincenzo da Palermo al provinciale dei Minimi, ivi, carte non numerate, non datato.

⁸⁴ Relazione al giudice della Monarchia sul memoriale di padre Vincenzo da Palermo, ivi, carte non numerate, 22 febbraio 1640.

⁸⁵ Ivi; cfr. anche Atto del giudice della Monarchia sul memoriale di padre Vincenzo da Palermo, ivi, carte non numerate, 22 febbraio 1640.

e sinistra machinazione contro esso ... et far castigare li colpevoli et deponenti la detta falsità, mentre l'esponente d'anni 32 a questa parte non ha dato scandalo di sua vita a persona veruna ma sempre have campato da religioso». Il giudice della Monarchia Juan de Torresilla dispose dunque che, entro tre giorni, i religiosi gli riferissero sullo stato della causa e giustificassero il proprio operato; nel frattempo non si sarebbe dovuto compiere alcun ulteriore atto⁸⁶.

Già l'indomani padre Giovanni Battista da Palermo, provinciale dei Minimi, giustificò dinanzi al giudice Torresilla quanto compiuto. Ribadì che padre Vincenzo era stato condotto da lui, «come suo superiore, con ordine di tenerlo carcerato et per castigarlo». Dalle testimonianze raccolte dalla Corte arcivescovile era apparso in modo inequivocabile che la prolungata frequentazione tra padre Vincenzo e Onofria aveva suscitato «molto scandalo delle persone secolari» e pertanto aveva deciso di recluderlo preventivamente nella sua camera e sospenderlo subito dalla carica di «correttore», «per potere contro quello procedere conforme è di giustizia, cossì per le costituzioni della nostra religione, come per li sacri canoni e leggi comuni», e anche perché il convento del quale padre Vincenzo era superiore «è luogo di noviziato et dimora di tanta gioventù et tanti religiosi, dando a quelli costi malo esempio et scandalo grande». La posizione del confratello era stata aggravata tanto dalla notizia della sua recidività, comunicatagli dall'arcivescovo, quanto dagli interrogatori condotti dallo stesso provinciale: i testimoni non solo avevano ribadito ai religiosi quanto dichiarato dinanzi alla Corte arcivescovile ma anche aggiunto qualche nuovo elemento⁸⁷. Altrettanto rapidamente fra Bonaventura da Noto inviò alla Regia Monarchia l'intero incartamento del processo⁸⁸.

Il 24 marzo 1640, il giudice della Monarchia Gaspare de Criaes, appena succeduto al Torresilla, ammise il «gravame» e il processo contro padre Vincenzo fu avvocato dal tribunale regio⁸⁹. Non sappiamo l'esito della vicenda ma di sicuro appare evidente come la possibilità di ricorso alla Regia Monarchia vanificasse nei fatti la giurisdizione ecclesiastica, tanto quella vescovile quanto quella esercitata dai «superiori maggiori» degli ordini religiosi.

⁸⁶ Atto del giudice della Monarchia sul memoriale di padre Vincenzo da Palermo, ivi, carte non numerate, 22 febbraio 1640.

⁸⁷ Fra Giovanni Battista da Palermo, provinciale dei Minimi al giudice della Monarchia, ivi, carte non numerate, 23 febbraio 1640.

⁸⁸ Lettera di trasmissione degli atti del processo contro padre Vincenzo da Palermo celebrato dinanzi al collegio nominato dall'ordine dei Minimi, ivi, carte non numerate, 1 marzo 1640

⁸⁹ Atto di ammissione del gravame presentato da padre Vincenzo da Palermo da parte del giudice della Monarchia, ivi, carte non numerate, 24 marzo 1640.

6. Un tribunale laico per i reati “mixti fori”

Il Tribunale della Regia Monarchia estendeva la sua competenza ai reati “mixti fori”⁹⁰, espressione coniata dai «trattatisti della prima età moderna» per delimitare fattispecie «che, come la blasfemia, abitavano la terra di nessuno. Più specificamente rientravano in questa categoria i crimini morali, sessuali (comportamentali) e d’opinione perseguibili in concorrenza dal foro ecclesiastico ... e da quello secolare»⁹¹; tra questi vi era l’adulterio.

Nel luglio 1639, il giudice Juan de Torresilla dovette pronunciarsi, ammettendolo e avocando il processo, sul “gravame” relativo a un procedimento per “concubinato inveterato” celebrato presso la Corte arcivescovile nei confronti del notaio Tommaso Vernazza e della trentunenne Caterina Musca⁹². I due avevano fatto ricorso al tribunale regio perché ritenevano di essere «innocentissimi» e di essere stati condannati sulla base di false testimonianze, «per opera di loro inimici capitali»⁹³.

I due sospetti amanti erano comparsi dinanzi al tribunale ecclesiastico l’11 marzo 1639⁹⁴. Caterina, che viveva dapprima nel quartiere del Capo⁹⁵ e si era poi trasferita in quello limitrofo di Sant’Agostino⁹⁶, e il notaio Vernazza avrebbero intrattenuto una relazione da otto anni. La donna veniva accusata esplicitamente di essere solita «mangiare, bere, conversare e muoversi carnalmente» col suo presunto amante⁹⁷.

I vicini di Caterina⁹⁸ – diventata vedova poco tempo prima⁹⁹ – al Capo avevano visto l’uomo entrare più volte nella sua «casa et

⁹⁰ Sui reati “mixti fori”, cfr. F. Veronese, *“Terra di nessuno”. Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Tesi di Dottorato in “Storia sociale europea dal Medioevo all’Età contemporanea” (XXI ciclo), Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia, tutor prof. G. Del Torre, a.a. 2009-2010.

⁹¹ Ivi, p. 27.

⁹² Atto di ammissione del gravame presentato da Tommaso Vernazza e Caterina Musca da parte del giudice della Monarchia, Asp, Rm, vol. 18, carte non numerate, 24 settembre 1638.

⁹³ Supplica di Tommaso Vernazza e Caterina Musca all’arcivescovo di Palermo, ivi, carte non numerate, 22 marzo 1639.

⁹⁴ «Elogium pro reverendo procuratore fiscale Magnae Curiae Archiepiscopalis felicis urbis Panormi» contro il notaio Tommaso Vernazza e Caterina Musca «alias Muscari» per «concubinato inveterato», ivi, carte non numerate, non datato.

⁹⁵ Testimonianza di Vincenzo Pirrello, ivi, carte non numerate; cfr. anche le testimonianze di Luciano Cavea e Paolo Bergamini, ivi, carte non numerate.

⁹⁶ Testimonianza di Ninfa Di Peri, ivi, carte non numerate.

⁹⁷ Interrogatorio di Caterina Musca, ivi, carte non numerate.

⁹⁸ Testimonianza di Vincenzo Pirrello, ivi, carte non numerate; cfr. anche le testimonianze a questa conformi di Luciano Cavea e Paolo Bergamini, ivi, carte non numerate.

⁹⁹ Interrogatorio di Caterina Musca, ivi, carte non numerate.

potigha» e, per questa «*stricta practica e conversatione publica*», li ritenevano «*amici et innamorati*»¹⁰⁰. Anche nel nuovo luogo di abitazione l'uomo era stato visto entrare più volte in casa di Caterina e la *vox populi* lo aveva identificato prima come «*compare*» e poi come «*cognato*» della donna, che infine aveva detto trattarsi del notaio Vernazza¹⁰¹.

Caterina aveva dichiarato di conoscere il notaio da 23 anni, poiché era suo vicino e aveva l'abitudine di «*intrare et nescire dalla casa et potiga di essa*»; inoltre, 11 anni prima il suo sospetto amante era stato padrino del battesimo della figlia Rosa. Infine, aveva riferito che quando abitava al Capo «*hebbe differenza*» con la moglie di Vernazza, che aveva vietato al marito di entrare a casa sua, ma aveva negato di avere intrattenuto con lui «*amicitia carnale*», affermando invece che lo aveva «*servito*»¹⁰². Il Vernazza, che al momento dell'interrogatorio si trovava recluso nelle carceri arcivescovili, aveva negato risolutamente la relazione con Caterina Musca, ma aveva ammesso di conoscerla da lungo tempo e di avere frequentato la sua abitazione, poiché erano stati vicini di casa, e di avere mangiato assieme a lei una sola volta, in presenza del marito¹⁰³.

7. Pronunciamenti sui conflitti di competenza: il caso della giurisdizione melitense

In un complicato reticolo di giurisdizioni particolarmente critici erano gli intrecci che coinvolgevano il foro dei Cavalieri di San Giovanni. Più volte nel corso del XVII secolo il Tribunale della Regia Monarchia dovette pronunciarsi proprio su conflitti di competenza sollevati dall'Ordine di Malta.

Nel 1606, un procedimento per motivi di competenza fu sollevato da fra Nicolò La Manna, procuratore e «*ricevitore*» dell'Ordine. Infatti, ufficiali della Corte arcivescovile avevano tratto in arresto e recluso nella carceri laiche del «*nuovo edificio*» i cavalieri Giacomo Marchese, Carlo Valdina e Giovanni Battista Arcabascio, accusati di un «*insulto con scopettonati et feriti*» contro don Ruggero Settimo. Erano stati catturati dentro la chiesa della Magione su ordine dell'arcivescovo, che si era premunito di una disposizione del viceré, duca di Fera, che stabiliva che non fossero scarcerati se non per suo ordine; in

¹⁰⁰ Testimonianza di Vincenzo Pirrello, *ivi*, carte non numerate; cfr. anche le testimonianze a questa conformi di Luciano Cavea e Paolo Bergamini, *ivi*, carte non numerate.

¹⁰¹ Testimonianza di Ninfa Di Peri, *ivi*, carte non numerate.

¹⁰² Interrogatorio di Caterina Musca, *ivi*, carte non numerate.

¹⁰³ Interrogatorio di Tommaso Vernazza, *ivi*, carte non numerate.

seguito il tribunale della Regia Gran Corte in sede criminale aveva avviato il processo. Il ricorso del “ricevitore” si era concluso con successo e il procedimento era stato devoluto alla giustizia dell’Ordine di Malta¹⁰⁴. Inoltre, nel 1618, in analoghe circostanze, giunse ai tribunali melitensi un processo contro don Geronimo de Aragon, reo assieme ad altri, di avere ferito a morte, nottetempo, con una schioppettata don Francesco Agliata e Paruta, principe di Villafranca¹⁰⁵.

Nel 1645, la Corte capitaniale di Palermo intentò un procedimento contro il cavaliere di Malta Cesare Montalto, accusato di avere ferito don Francesco Bonanno, che si era concluso con il “bando” del reo. L’anno successivo fra Carlo Valdina, “ricevitore” e commissario generale del “prioro”, fece ricorso alla Regia Monarchia per sostenere l’illegittimità del tribunale cittadino a giudicare una persona da lui ritenuta esente, «per li privilegi reali et imperiali et per bolli et rescritti pontificii», azione che non poteva essere compiuta «se non da detta sacra Religione», e chiese che il processo fosse affidato alla giustizia melitense e che il “bando” fosse cancellato. Il giudizio di competenza si concluse con la devoluzione ai tribunali dell’Ordine¹⁰⁶.

8. Conclusioni

Un’analisi di alcune vicende in cui è coinvolto il Tribunale della Regia Monarchia – parte di una mappatura non completa ma piuttosto ampia dei processi i cui fascicoli sono reperibili in archivio –, più che la sua quasi mitica rappresentazione all’interno degli apparati giudiziari dell’isola come il luogo in cui in modo più efficace e diretto venivano esercitate le prerogative in materia ecclesiastica del re, illumina situazioni più concrete: il prestigio dei giudici della Monarchia li poneva in una posizione politica centrale, soprattutto nei momenti di conflitto tra ceti e gruppi sociali e politici, ma l’azione di risoluzione di controversie intricate quanto il reticolo giurisdizionale di “antico regime” si limitava prevalentemente non a grandi questioni ma a un universo di situazioni di reato e conflitti, non esclusi quelli economici, caratteristici della vita di piccole e grandi città. Poco frequenti erano i conflitti tra vescovi e importanti istituzioni nei quali il tribunale era chiamato in causa; più ricorrenti erano gli interventi della Regia Monarchia richiesti da chi desiderava evitare sanzioni o

¹⁰⁴ Memoriale di fra Nicolò La Manna, Asp, Rm, vol. 2, carte non numerate, 13 settembre 1606.

¹⁰⁵ Attestazione di remissione alla giurisdizione dell’Ordine di Malta, ivi, carte non numerate, 26 ottobre 1636.

¹⁰⁶ Memoriale di fra Carlo Valdina, ivi, carte non numerate, 10 febbraio 1646.

decisioni che avrebbero leso la sua capacità di godere di beni e prerogative o da soggetti che rifiutavano di sottoporsi alla giustizia della Chiesa.

La forza della giurisdizione regia in materia ecclesiastica, oltre che nella continua affermazione teorica da parte dei suoi sostenitori, consisteva nell'offrire la possibilità di evitare la ben più rigida giustizia vescovile: la richiesta di avocazione *via gravaminis* dei procedimenti era un modo utile e diffuso di cogliere questa opportunità.